



## REPORT—2016

### *CONTROLLI E ISPEZIONI* ATTIVITA' AUTORIPARAZIONE

**Il Dirigente del Servizio**

Dott. Ing. Eugenio Filice

**Redatto da**

Ing. Giuseppina Lepera

Dott. Gaetano Osso

ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

Dipartimento Provinciale di COSENZA

Servizio Tematico Suolo e Rifiuti

## Sommario

<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>La disciplina della gestione dei rifiuti</b>	<b>4</b>
<b>Disposizioni generali</b>	<b>5</b>
<b>Principali adempimenti per il produttore dei rifiuti</b>	<b>6</b>
Classificazione dei rifiuti	6
Il deposito temporaneo	9
Precauzioni generali per un corretto deposito temporaneo	10
Registro di carico e scarico	13
Formulario di identificazione rifiuti	13
MUD	15
Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati per recupero/smaltimento	15
Divieto di abbandono	16
<b>Le attività del Servizio Tematico Suolo e Rifiuti</b>	<b>16</b>
<b>Errori ricorrenti</b>	<b>17</b>
<b>Elenco ditte controllate</b>	<b>18</b>

## Introduzione

Il report di seguito riportato intende fornire un quadro aggiornato dell'attività condotta in provincia di Cosenza dal Servizio Tematico Suolo e Rifiuti sui controlli effettuati alle imprese (grandi, medie e piccole) che svolgono attività di autoriparazione e potenzialmente in grado di produrre significative quantità di rifiuti anche pericolosi.

Le attività svolte rientrano nella sfera di competenza dell'Arpacal e, in particolare, del Servizio Tematico Suolo e Rifiuti, in quanto la loro gestione è un'attività di pubblico interesse e pertanto i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza danneggiare le matrici ambientali e quindi cagionare pericolo per la salute dell'uomo e per gli ecosistemi.

Per autoriparazione si intende l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone o cose.

Rientrano nell'attività di autoriparazione:

- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli (o complessi di veicoli) a motore;
- installazione sui veicoli (o complessi di veicoli) a motore di impianti e componenti fissi;
- riparazione pneumatici, anche se svolta da impresa diversa da quella che effettua lo smontaggio e il rimontaggio.

Lo scopo dei controlli e' stato improntato verso il duplice compito di tutelare le matrici ambientali, in primo luogo, ma anche di sensibilizzare gli operatori sui rischi per l'ambiente derivanti dalle loro attività e indirizzarli verso scelte gestionali e organizzative che minimizzino l'impatto ambientale, evitando eventuali inquinamenti del suolo, delle acque sotterranee e superficiali nonché fornire il supporto necessario per orientarsi in materie complesse ed in continua evoluzione come quelle relative alla protezione dell'ambiente e divulgare le informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito di tali attività.

Come noto, le numerose officine meccaniche di autoriparazione presenti sul territorio, sono in grado di produrre un cospicuo quantitativo di rifiuti, alcuni dei quali pericolosi, e i titolari di tali attività sono quotidianamente chiamati ad ottemperare agli adempimenti mirati a perseguire gli obiettivi e le finalità generali della normativa senza incorrere in sanzioni pecuniarie o penali. Ancora in misura più preminente, essi hanno l'obbligo di operare senza che si determino:

- rischi per eventuali contaminazioni dell'atmosfera, dei corpi idrici, dei suoli, oltre che fattori di tossicità per la fauna e la flora;
- inconvenienti derivanti da rumori o da cattivi odori;
- depauperamento del paesaggio.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario favorire la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti e promuovere l'utilizzo di pratiche di reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero.

## **La disciplina della gestione dei rifiuti**

La norma di riferimento per la gestione dei rifiuti è il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" con i suoi allegati e, in particolare, la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti".

Tuttavia, tale disciplina (dal 25 dicembre 2010 modificata dal Dlgs 205/2010) può essere considerata una "disciplina-quadro" poiché la gestione dei rifiuti è oggetto di numerose altre disposizioni che, comunque, rinviano per la condotta generale sempre al citato decreto.

L'art. 183 del Decreto Lgs. 152/06 nello specifico riporta le seguenti definizioni:

**"rifiuto"**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

**"rifiuto pericoloso"**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

**"gestione"**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

**"recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del Decreto Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

**"smaltimento"**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del Decreto Lgs. 152/06 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

**"stoccaggio"**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del Decreto Lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13

dell'allegato C alla medesima parte quarta.

## **Disposizioni generali**

Tutta la disciplina sui rifiuti è sempre assoggetta a due fondamentali divieti:

- 1) il divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo, oltre che di immetterli nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192, D.lgs 152/2006);
- 2) il divieto di miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, oppure con rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo diverse (articolo 187) e presenti nell'allegato I alla Parte quarta del Dlgs 152/2006.

Secondo l'art. 177 del del D.Lgs. n. 152 del 2006, la gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse.

I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Altri importanti principi in materia sono:

- 1) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti,
- 2) incentivare il riciclaggio e il recupero per ottenere prodotti, materie prime, combustibili o altre fonti di energia.

Sulla base dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179, la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Risulta pertanto necessario favorire la riduzione della produzione complessiva dei rifiuti e promuovere l'utilizzo di pratiche di reimpiego, riciclaggio e altre forme di recupero.

## Principali adempimenti per il produttore dei rifiuti

Le figure del produttore e del detentore di rifiuti sono definite con precisione dal Dlgs 152/2006 (articolo 183, comma 1, lettere f) e h)): “**produttore di rifiuti**”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); “**detentore**”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Per quanto riguarda l'attività di autoriparazione, i principali adempimenti del produttore/detentore di rifiuti sono di seguito elencati:

1. Corretta classificazione dei rifiuti prodotti
2. Rispetto delle regole per il deposito temporaneo dei rifiuti
3. Gestione documentale:
  - a. tenuta del registro di carico e scarico;
  - b. gestione e compilazione dei Formulari di Identificazione dei rifiuti (FIR);
  - c. verifica delle autorizzazioni dei propri fornitori ovvero trasportatore e destinatario, verifica dell'avvenuto smaltimento, ecc.
  - d. Denuncia annuale MUD (modello unico di dichiarazione ambientale);
4. Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati per recupero / smaltimento;
5. Divieto di abbandono.

## Classificazione dei rifiuti

I principi della classificazione dei rifiuti sono dettati all'articolo 184, Dlgs 152/2006 nel quale la prima e più importante distinzione è fondata sull'origine dei rifiuti: da questo punto in poi sono definiti i diversi obblighi, oneri, responsabilità, comportamenti da adottare.

Il D.Lgs. 152/06 prevede che la classificazione del rifiuto sia a carico del produttore, il quale di conseguenza se ne assume tutte le responsabilità in caso di errata classificazione.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in Rifiuti Urbani o Rifiuti Speciali e, a secondo delle caratteristiche di pericolosità, in Rifiuti Pericolosi o Rifiuti non Pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Decreto Lgs. 152/06.

Ciascun rifiuto prodotto è classificato e codificato secondo un codice numerico noto come codice C.E.R. Il Catalogo Europeo dei Rifiuti rappresenta un elenco di rifiuti con il relativo simbolo identificativo composto da un numero di tre coppie di cifre (ad esempio "Batterie al piombo esauste - CER 16 06 01\*", "Olio esausto - CER 13 02 01\*").

Il Numero di riferimento del codice CER identifica il rifiuto secondo i seguenti criteri:

la prima coppia di cifre (da 01 a 20) si riferisce ai raggruppamenti generali nell'indice del Catalogo (categoria di attività che produce il rifiuto);

la seconda coppia si riferisce al sottogruppo di rifiuti nell'ambito dello stesso raggruppamento

(processo produttivo);

le ultime 2 cifre si riferiscono alla designazione di una singola tipologia di rifiuti.

Il codice CER serve per catalogare ogni particolare rifiuto; viene utilizzato in ogni fase di gestione dal momento della produzione, a quella del trasporto, a quella di trattamento, di stoccaggio e compare quindi su formulari, sui Registri di Carico e Scarico e sul MUD (Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti).

Il titolare dell'attività ha l'obbligo di classificare le varie tipologie di rifiuto prodotti. I rifiuti il cui codice CER è contrassegnato, nell'elenco dell'Allegato D - Parte IV del D.Lgs. 152/2006, con un asterisco "\*" sono rifiuti pericolosi. Quindi nell'elenco dei rifiuti speciali si distinguono:

- rifiuti il cui codice CER non è contrassegnato da asterisco (rifiuti non pericolosi);
- rifiuti il cui codice CER è contrassegnato da asterisco (rifiuti pericolosi);
- rifiuti il cui codice CER è contrassegnato da asterisco e da voce speculare (rifiuti non pericolosi che tuttavia possono essere classificati pericolosi se, sottoposti ad analisi chimico- fisiche, contengono concentrazioni particolari di sostanze pericolose).

Lo scopo della classificazione è quello di associare al rifiuto il corrispondente Codice CER, stabilendo inoltre se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso in funzione della concentrazione di sostanze pericolose.

Definire correttamente il codice CER di un rifiuto e le sue (eventuali) caratteristiche di pericolo è fondamentale per poter effettuare un corretto deposito temporaneo, una corretta gestione degli stessi (movimentazione, manipolazione, uso, anche ai sensi della vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro), una corretta individuazione del trasportatore e degli impianti di destinazione.

I rifiuti prodotti dalle attività di autoriparazione, di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone o cose sono rifiuti speciali.

Alcuni rifiuti tuttavia "essendo simili qualitativamente ai rifiuti prodotti da civile abitazione" sono stati assimilati ai rifiuti urbani in appositi regolamenti comunali, in cui deve essere indicata la qualità e la quantità dei rifiuti assimilati (es. imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica, ecc.)

In virtù di questa assimilazione questi rifiuti possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, secondo le modalità stabilite dal gestore.

Tali rifiuti possono essere gestiti affidandoli a ditte specializzate autorizzate nel trasporto mediante iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e a ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti. In alcuni casi è consentito smaltire particolari rifiuti speciali assimilabili agli urbani tramite

convenzione con il Servizio di Gestione Pubblica. Se le sostanze contenute nei rifiuti speciali presentano un grado elevato di pericolosità per la salute pubblica o per eventuali danni all'ambiente, tali rifiuti vengono classificati come rifiuti speciali pericolosi. I rifiuti speciali pericolosi necessitano di particolari cure nella manipolazione, stoccaggio e trasporto, onde evitare rischi di contaminazione dell'ambiente.

### **Il deposito temporaneo**

Il "deposito temporaneo", secondo l'art. 183, comma 1, lettera bb) consiste nel raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

I rifiuti pericolosi devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito

raggiunge i 10 mc.

I rifiuti non pericolosi devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle qualità in deposito; oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 20 mc.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Il superamento del limite temporale di un anno, integra la fattispecie del reato di "discarica non autorizzata".

### **Precauzioni generali per un corretto deposito temporaneo**

Le tipologie di rifiuti prodotti dalle attività di autoriparazione, anche se non in maniera esaustiva, possono essere sintetizzate nel seguente elenco:

CER 130208\* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni,

CER 140603 Altri solventi e miscele di solventi;

CER 150106 Imballaggi in materiali misti;

CER 150202\* Assorbenti e materiali filtranti;

CER 150203 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contenenti sostanze pericolose;

CER 150110\* Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose;

CER 160103 Pneumatici fuori uso;

CER 160107 Filtri usati;

CER 160112 Pastiglie freno;

CER 160113\* Liquidi freni;

CER 160114\* Liquido antigelo;

CER 160117 Metalli ferrosi;

CER 160119 Plastica;

CER 160122 Componenti non specificati altrimenti;

CER 160601\* Batterie al piombo;

Per la corretta gestione di tali rifiuti è necessario ed opportuno seguire delle indicazioni generali al fine di evitare potenziali contaminazioni delle matrici ambientali nonché rischi per la salute umana:

- I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
- I rifiuti incompatibili (suscettibili, cioè, di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, o allo sviluppo di notevole quantità di calore), devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- Nei luoghi di deposito esterni, è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori e l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento.
- I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
- Qualora il deposito sia ubicato in un locale chiuso, è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata.
- Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento.
- I recipienti mobili devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- I contenitori, fissi e mobili, devono essere contrassegnati con etichette riportanti i codici CER, lo stato delle sostanze contenute, le eventuali classi di pericolosità, al fine di rendere nota la natura e la pericolosità del contenuto.
- Oli esausti: Lo stoccaggio degli oli esausti va effettuato in cisterne apposite, serbatoi o fusti per il contenimento di liquidi. Il serbatoio di stoccaggio posto fuori terra, deve essere collocato su un pavimento impermeabilizzato dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio stesso. I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all'interno di opportune vasche o "bacini di contenimento".

Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui ed impedire, così, la contaminazione del suolo.

Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità pari alla terza parte di quella complessiva effettiva dei

serbatoi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno il relativo scarico deve essere convogliato nella vasca di contenimento in modo da non costituire un pericolo per gli addetti e per l'ambiente. I serbatoi di stoccaggio devono essere muniti di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento. Le aziende con un quantitativo di olio stoccato superiore a 1 m<sup>3</sup>, sono soggette alla verifica dell'applicabilità delle norme in materia di prevenzione incendi.

Filtri: Considerando che i filtri potrebbero dar luogo a fuoriuscita di liquidi è necessario collocarli in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. I filtri olio devono essere stoccati, previo appropriato svuotamento dei residui di olio in essi contenuto. Durante le fasi di conferimento al trasportatore, la manipolazione dei rifiuti va effettuata avendo cura di verificare la tenuta stagna dei contenitori. Tali recipienti devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, maniglie per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.

Batterie: I contenitori per lo stoccaggio delle batterie devono essere in materiale non attaccabile dall'acido solforico contenuto nelle batterie. I contenitori devono essere muniti di coperchio per evitare che altre sostanze possano finire anche accidentalmente a contatto con i rifiuti stoccati. I contenitori vanno posizionati in apposite aree di deposito temporaneo. Le aree di deposito temporaneo, inoltre, devono essere coperte e la base di deposito deve essere una superficie impermeabile (cemento, plastica, ecc.) protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee.

Pneumatici: Le carcasse dei pneumatici, le camere d'aria e i manicotti in gomma delle ruote dei veicoli possono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in aree delimitate e coperte. L'area di stoccaggio deve avere la base impermeabile in cemento, facilmente pulibile, protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee. È opportuno mantenere l'area di stoccaggio in ordine rimuovendo periodicamente i residui e le polveri di gomma e nerofumo che i pneumatici rilasciano nell'ambiente.

Materiali assorbenti, stracci, segatura e carta sporca: Bisogna distinguere i due casi in cui gli stracci e/o i materiali assorbenti siano contaminati o meno da sostanze pericolose. Avremo infatti due distinte categorie CER: (15 02 03) assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose, (15 02 02\*) assorbenti, materiali filtranti stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose. Nel primo caso, in cui si ha a che fare con rifiuti non pericolosi, bisogna semplicemente raccogliere in modo differenziato tali materiali e depositarli temporaneamente in contenitori in plastica in una certa area di stoccaggio. Diverso è invece il secondo caso: infatti bisogna attivare tutte le buone pratiche di

gestione dei rifiuti pericolosi, ovvero, depositarli in contenitori chiusi (in plastica e/o di metallo) a tenuta stagna, per evitare che le sostanze pericolose possano fuoriuscire e rischiare di miselarsi con altri rifiuti o altre sostanze. I contenitori vanno posizionati nelle apposite aree di deposito temporaneo.

Rottami ferrosi: Tali rifiuti vanno collocati in appositi contenitori dotati di adeguata copertura.

## **Registro di carico e scarico**

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazione. Il registro deve essere tenuto presso ogni unità locale dell'azienda nella quale si producono rifiuti.

Gli autoriparatori, quali produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sono tenuti alla compilazione del registro di carico e scarico.

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti, sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148: modello A: per i soggetti che producono rifiuti.

Dal 13 febbraio 2008 i registri devono essere vidimati presso la Camera di Commercio di competenza in base alla sede legale o all'unità locale. A fronte della vidimazione deve essere corrisposto il diritto di segreteria che è pari a € 25,00.

Nel registro devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- Movimento di carico (quando il rifiuto viene prodotto): le operazioni di carico devono contenere: la data e il numero progressivo della registrazione, i CER corrispondenti, la descrizione del rifiuto, le classi di pericolo, il loro peso;
- Movimento di scarico (quando un rifiuto viene conferito a soggetti terzi autorizzati al recupero o smaltimento degli stessi): con indicazione della data, del numero progressivo della registrazione della descrizione del rifiuto, del relativo CER, della quantità; della destinazione (smaltimento o recupero), del numero di riferimento del formulario di trasporto.

Il registro deve essere integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti.

E' importante altresì l'osservanza dei tempi di registrazione. Le annotazioni vanno effettuate con la seguente frequenza: per i produttori di rifiuti almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

I registri devono essere conservati almeno per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

## **Formulario di identificazione rifiuti**

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti

nelle varie fasi del trasporto, dal produttore detentore al sito di destinazione.

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145.

I formulari devono essere:

- vidimati dall'Ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio di competenza territoriale;
- annotati sul registro IVA-acquisti.

La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria e può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del frontespizio del bollettario.

Il formulario può essere indifferentemente emesso:

- dal produttore o detentore del rifiuto da trasportare;
- dal trasportatore che esegue il trasporto.

Il produttore ha l'obbligo di conferire i rifiuti a soggetti terzi autorizzati alle attività di recupero e smaltimento.

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere:

- datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal detentore dei rifiuti;
- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Il produttore del rifiuto, al momento del conferimento degli stessi a un trasportatore autorizzato, deve compilare il formulario di identificazione. Il formulario deve essere controfirmato dal trasportatore il quale ne trattiene tre copie al momento del carico dei rifiuti. Avvenuto il trasporto, le tre copie devono essere firmate per accettazione dal destinatario. Delle tre copie, una resta al destinatario, una al trasportatore e la quarta copia viene trasmessa al produttore, per indicarne l'avvenuto smaltimento o recupero (la quarta copia certifica l'avvenuto conferimento del rifiuto). Il produttore può usufruire anche di formulari forniti di volta in volta dal trasportatore, ma resta responsabile della loro compilazione. I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti, a tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto nella registrazione di scarico effettuata.

In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia al fine dell'esclusione della responsabilità.

I 4 fogli di cui è composto il formulario, devono essere compilati inserendo i seguenti dati: data di emissione, generalità del produttore, origine, tipologia, quantità del rifiuto, relativo codice CER, generalità del trasportatore, generalità del destinatario, riferimenti delle autorizzazioni al

trasporto e alla destinazione, quantità presunte, verifica a destinazione, destinazione (smaltimento o recupero), eventuali caratteristiche di pericolo ed indicazione di eventuale trasporto ADR.

L'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 dispone che le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni dalla data della loro emissione.

## **MUD**

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento. L'obbligo di compilazione del "Modello Unico di Dichiarazione Ambientale M.U.D.", per la categoria degli autoriparatori, riguarda le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (indistintamente dal numero di addetti) e le imprese che hanno più di dieci dipendenti\* che sono produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi.

\* Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

La scadenza è il 30 aprile di ogni anno (la data è comunque stabilita da specifico Decreto Ministeriale).

Deve essere presentato un Mud per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione della dichiarazione. Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività svolte.

La Camera di Commercio competente per territorio, è quella della provincia in cui ha sede l'unità locale a cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (autodemolitori), in qualità di gestori, hanno l'obbligo di presentare la sezione "Comunicazione veicoli fuori uso".

## **Conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati per recupero/smaltimento**

Secondo l'art. 188 comma 1 del D.Lgs. 152/06 il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad

un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

### **Divieto di abbandono**

Secondo l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ed è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

## **Le attività del Servizio Tematico Suolo e Rifiuti**

Il Servizio Tematico Suolo e Rifiuti del Dipartimento di Cosenza ha iniziato i controlli sulla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di autoriparazione e sui relativi adempimenti a partire dal mese di Aprile del 2015.

Gli accertamenti sono stati effettuati in tutta la provincia di Cosenza, con priorità iniziale dalle aziende legate da rapporto giuridico con case madri conosciute a livello nazionale o internazionale. Tale scelta è motivata dal fatto che un maggior numero di interventi sugli autoveicoli è direttamente legato ad una maggiore produzione di rifiuti ed utilizzo di risorse. Successivamente il controllo è stato esteso ai livelli inferiori e, nell'arco di un anno e mezzo, sono state raccolte informazioni su 33 aziende. Le attività sono, ovviamente, ancora in corso.

Per ogni singola azienda i controlli hanno riguardato in primo luogo la verifica degli adempimenti amministrativi e successivamente la corretta gestione dei rifiuti dal punto di vista logistico/operativo.

Nel corso delle ispezioni sono stati richiesti il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, i Registri di Carico e Scarico, i F.I.R., il MUD e la ricevuta di avvenuta trasmissione nei tempi previsti, eventuali analisi sui rifiuti prodotti, nulla osta, certificazioni.

Si è quindi proceduto a verificare che le aziende in essere fossero provviste delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di che trattasi e che tutta la documentazione relativa ai rifiuti fosse in grado di garantire la tracciabilità degli stessi.

Per i registri di carico e scarico, pertanto, dopo aver verificato che fossero vidimati presso la CCIA, ci si è accertati della corretta compilazione, sono state verificate le frequenze delle compilazioni in relazione ai quantitativi di rifiuti prodotti nonché quelle di smaltimento e i tempi di deposito. A seguito dell'esperienza maturata, appare opportuno evidenziare che l'ultimo

termine non sempre è di facile e immediata verifica.

Sono stati inoltre effettuati i controlli incrociati tra i registri di carico e scarico, i Formulari di identificazione dei rifiuti e il MUD.

Sono state altresì richieste le quarte copie dei formulari.

In una fase successiva, accertati i quantitativi trattati, si è proceduto a verificare il corretto deposito dei rifiuti.

In linea di massima i rifiuti prodotti vengono accumulati in una o più aree delimitate e dedicate. I rifiuti sono stoccati separatamente e collocati in appositi contenitori su superfici pavimentate ed al riparo dagli agenti atmosferici.

## **Errori ricorrenti**

Nel corso delle verifiche, in generale per tutte le aziende ma specialmente per quelle medio-piccole, è emersa una scarsa formazione degli addetti alla gestione e agli adempimenti delle normative sui rifiuti. Solo in pochi casi, stimabile in una percentuale compresa tra il 15 e il 20% del totale, è stata rilevata la presenza di personale con formazione specifica, più frequentemente con preparazione derivante da auto-formazione. In un solo caso un'azienda si avvale di consulenza esterna nel campo ambientale, tra l'altro con carenze tali da essere sottoposta a segnalazione all'Autorità Competente.

Le carenze di informazioni ingenerano soventi condotte disordinate specialmente nella parte riguardante la compilazione degli incartamenti.

Gli errori più frequenti riguardano la compilazione dei registri di carico e scarico, soprattutto in merito alle operazioni di scarico, pur tuttavia senza precludere la tracciabilità dei rifiuti. Ancora si è riscontrato il sistematico non utilizzo della voce "annotazioni" con le opportune informazioni (peso accertato a destino, carico respinto, ecc.). Molta confusione esiste nel comprendere correttamente le operazioni di recupero a cui i rifiuti vengono destinati. In alcuni casi sono state riscontrate discordanze tra i registri di carico e scarico in relazione ai quantitativi di rifiuti registrati e la dichiarazione MUD effettuata, la quale è stata prontamente corretta. In altri, il MUD è stato trasmesso in ritardo oppure ritrasmesso a causa delle verifiche e correzioni apportate.

Quasi nessuna ditta era a conoscenza dell'importanza della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto e delle responsabilità del produttore in assenza della stessa. Non è stato invece riscontrato il mancato rispetto delle tempistiche di smaltimento dei rifiuti prodotti (verifica delle giacenze).

Si è pertanto provveduto a fornire indicazioni alle ditte al fine di mettere in atto misure e

comportamenti appropriati per risolvere equivoci o criticità, invitando le stesse ad effettuare una più precisa compilazione, trasmissione, archiviazione e controllo dei documenti.

In ogni caso è stata sempre ribadita l'importanza di una gestione ottimale del deposito temporaneo e sono state date indicazioni anche sugli aspetti logistici e sulla realizzazione di aree appropriate per la raccolta dei rifiuti, invitando i responsabili a prevedere sistemi di accumulo dipendenti dalla natura e composizione degli stessi, collocare le batterie in contenitori anticorrosione, gli oli esausti in contenitori a tenuta e provvisti di bacino di contenimento, gli indumenti e gli stracci contaminati, i filtri e i rifiuti pericolosi, i residui ferrosi e non ferrosi, le plastiche e i vetri in contenitori dedicati, prevedere la cartellonistica con l'indicazione dei codici CER, ecc.

Sono altresì state fornite informazioni in merito ai comportamenti e alle procedure da adottare in caso di eventi accidentali pericolosi per l'ambiente e /o di sversamenti di rifiuti.

In conclusione è frequente che i titolari delle attività e/o il personale addetto alla compilazione dei documenti e all'organizzazione sulle modalità di deposito dei rifiuti, pur essendo consapevoli dell'importanza della corretta gestione dei rifiuti, non sono sufficientemente informati sugli adempimenti da adottare.

Ove nel corso dei controlli sono state riscontrate non conformità o inadempienze delle prescrizioni e degli obblighi di legge, si è proceduto ad applicare le sanzioni previste e/o ad informare le Autorità Competenti.

## Elenco ditte controllate

	DITTA	COMUNE	VIA/LOCALITA'
1	Aceto SpA	Rende	Via U. Nobile
2	AS Motori	Amantea	Campora S. Giovanni S.S. 18
3	G.F. Motor S.r.l.	Rende	Via R. Amundsen
4	Sacal S.r.l.	Corigliano Calabro	Via Provinciale
5	Mazzotta Francesco snc	Lago	Via Paragierra
6	Audi Zentrum Cosenza S.r.l.	Rende	C.da Lecco zona industriale
7	Chiappetta S.r.l.	Rende	Via U. Nobile

8	Revisione Veicoli S.r.l.	Amantea	Loc. Acquicella
9	Esse Auto Service S.a.s.	Amantea	Loc. Campora S. Giovanni
10	Longo S.r.l.	Trebisacce	Via XXV Aprile
11	Delcom S.r.l.	Rende	Via Antonio da Noli
12	AutoRuf S.r.l.	Rende	C.da Coda di Volpe
13	Carlomagno S.r.l.	Rende	Via R. Amundsen
14	Tema Motori S.r.l.	Rende	C.da Lecco zona industriale
15	Giorgio Manna S.r.l.	Castrolibero	Motta
16	Rao Automobili	Cosenza	Viale G. Mancini
17	Autronica Falsetti	Belmonte Calabro	Via Veri SS 18
18	Turano Armando	Rende	Via Cristoforo Colombo
19	Lo Bianco Services S.r.l.	Paola	Viale della Civiltà
20	Cammarella Motori	Fuscaldo	C.da Acqua degli Orsi
21	Autodinamica S.r.l.	Rende	Zona Industriale
22	Sacal S.r.l.	Rende	C.da Lecco
23	Officine Pellegrino Ippolito	Castrolibero	C.da Motta
24	Fratelli Veltri S.n.c.	Cosenza	Via Monaco
25	WR Motor Sport S.r.l.	Rende	Zona Industriale
26	G.F. Car S.r.l.	Rende	Via R. Amundsen
27	Reda Francesco e Silvio S.r.l.	Cosenza	Via Medaglie d'oro
28	Sport Garage	Amantea	SS 18
29	Safra motor S.r.l.	Rende	Via R. Amundsen
30	CGT SPA	Rende	C.da Valentini
31	Aceto Auto S.r.l.	Rende	Via R. Amundsen

32	Spizzirri Motor S.r.l.	Rende	Via G. De Chirico
33	DECAR Sas	Rende	Via Bottego